

**LEGGE 30 dicembre 2018, n. 145** recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2018 - Suppl. Ordinario n. 62)

La legge in esame contiene le seguenti norme di interesse per la giustizia amministrativa.

I. – Personale della magistratura amministrativa e personale della giustizia amministrativa:

- a) art. 1, comma 320, “*Al fine di agevolare la definizione dei processi amministrativi pendenti e di ridurre ulteriormente l’arretrato, è autorizzata l’assunzione, con conseguente incremento della dotazione organica, di consiglieri di Stato e di referendari dei tribunali amministrativi regionali, anche in deroga alla vigente normativa in materia di turn over*”;
- b) art. 1, comma 321 “*Al fine di agevolare la definizione dei processi amministrativi pendenti e di ridurre ulteriormente l’arretrato, per il triennio 2019-2021, in deroga ai vigenti limiti assunzionali, è autorizzato il reclutamento, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, sino a 26 unità di personale non dirigenziale del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, con conseguente incremento della dotazione organica...*”.

II. – Blocco delle assunzioni e validità delle graduatorie.

- c) art. 1 commi da 360 a 366 contengono norme in materia di reclutamento del personale alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni e di validità delle graduatorie di accesso al pubblico impiego, ivi comprese le condizioni per la proroga di efficacia delle graduatorie approvate a partire dal 1 gennaio 2010;
- d) art.1, comma 399 reca il blocco delle assunzioni sino al 15 novembre 2019 del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri, degli enti pubblici economici e delle Agenzie fiscali in relazione alle ordinarie facoltà assunzionali.

III. – Giustizia sportiva.

- e) L’art. 1, dedica quattro commi al tema della giustizia sportiva riproponendo, in parte, le modifiche contenute nell’art.1 del decreto-legge 5 ottobre 2018, n. 115 recante “*Disposizioni urgenti in materia di giustizia amministrativa, di difesa erariale e per il regolare svolgimento delle competizioni sportive*”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 233 del 06-10-2018, ed entrato in vigore il 07/10/2018, ma non convertito in legge (su cui si veda la News US del 15 ottobre 2018 ai cui approfondimenti si rinvia):
  - e1) il comma 647 prevede una nuova ipotesi di giurisdizione esclusiva aggiungendo all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2003, n. 280, in fine, i

seguenti periodi: «Sono in ogni caso riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ed alla competenza funzionale inderogabile del tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma, le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche. Per le stesse controversie resta esclusa ogni competenza degli organi di giustizia sportiva, fatta salva la possibilità che lo statuto e i regolamenti del CONI e conseguentemente delle Federazioni sportive di cui gli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, prevedano organi di giustizia dell'ordinamento sportivo che, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del presente decreto decidono tali questioni anche nel merito ed in unico grado e le cui statuizioni, impugnabili ai sensi del precedente periodo, siano rese in via definitiva entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione dell'atto impugnato. Con lo spirare di tale termine il ricorso all'organo di giustizia sportiva si ha per respinto, l'eventuale decisione sopravvenuta di detto organo è priva di effetto e i soggetti interessati possono proporre, nei successivi trenta giorni, ricorso dinanzi al tribunale amministrativo regionale del Lazio»;

e2) il comma 648 prevede una disposizione transitoria e, in particolare, che “Il CONI e le Federazioni sportive adeguano i propri statuti ai principi stabiliti dai commi da 647 a 649. Fatto salvo quanto previsto dal comma 647, capoverso, secondo e terzo periodo, le controversie pendenti dinanzi agli organi di giustizia sportiva aventi ad oggetto i provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche, possono essere riproposte dinanzi al tribunale amministrativo regionale nel termine di trenta giorni decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge, con gli effetti previsti dall'articolo 11, comma 2, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Decorso tale termine la domanda non è più proponibile. Entro lo stesso termine possono essere impugnate in sede giurisdizionale le decisioni degli organi di giustizia sportiva pubblicate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge per le quali siano pendenti i termini di impugnazione”;

e3) il comma 649 prevede le seguenti modifiche al codice del processo amministrativo su cui si rinvia alla News US del 15 ottobre 2018 cit.:

e3.1) all'articolo 119, comma 1, lettera a), dopo le parole: «servizi e forniture» sono inserite le seguenti: «nonché i provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche»;

- e3.2) all'articolo 133, comma 1, dopo la lettera z-sexies) è aggiunta la seguente: «z-septies) le controversie relative ai provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche »;
- e3.3) all'articolo 135, comma 1, dopo la lettera q-quinquies) è aggiunta la seguente: « q-sexies) le controversie relative ai provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche ».
- e4) il comma 650 prevede infine la immediata applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 647 a 649 «anche ai processi ed alle controversie in corso alla data di entrata in vigore della presente legge»;
- e5) non risulta invece confermata la innovativa disciplina di impugnazione del decreto monocratico presidenziale prevista dall'art. 1 del decreto-legge 5 ottobre 2018, n. 115 su cui si rinvia alla News US del 15 ottobre 2018 cit.

#### IV. – Proroga delle concessioni demaniali marittime:

- f) art. 1, commi 675-684, dopo aver stabilito criteri e modalità per addivenire ad una complessiva riforma del settore, oltre ai principi ed ai criteri tecnici per l'assegnazione delle concessioni demaniali marittime, prevedono la proroga delle concessioni demaniali marittime di cui all'art. 1 del D.L. 400/1993 per un periodo di 15 anni dal 1 gennaio 2019 data di entrata in vigore della legge.

#### V. – Contratti pubblici:

- g) art. 1, comma 912, introduce fino al 31 dicembre 2019 una deroga all'art. 36 del Codice dei contratti pubblici, che disciplina le procedure di affidamento dei contratti sotto soglia europea, al fine di elevare dagli attuali 40.000 euro a 150.000 la soglia prevista per l'affidamento di lavori con procedura diretta, previa consultazione, ove esistenti, di tre operatori economici e applicare la procedura negoziata, previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, per lavori da 150.000 euro fino a 350.000 euro. La disposizione in esame specifica che le suddette deroghe, introdotte nelle more di una complessiva revisione del Codice dei contratti pubblici, sono valide fino al 31 dicembre 2019.
- h) In sintesi, sino al 31 dicembre 2019, sarà possibile procedere all'affidamento di lavori sottosoglia:

- h1) per importi inferiori a 40.000 euro, mediante procedura diretta, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici (art. 36, comma 2, lett. a) del Codice dei contratti);
  - h2) per importi da 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro, mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di 3 operatori economici (art. 36, comma 2, lett. a) del Codice dei contratti integrato con le deroghe introdotte dall'articolo 1, comma 912 della legge finanziaria 2019);
  - h3) per importi pari o superiori a 150.000 euro e inferiore a 350.000 di euro, mediante procedura negoziata con consultazione di almeno dieci operatori economici ove esistenti (art. 36, comma 2, lett. b) del Codice dei contratti integrato con le deroghe introdotte dall'articolo 1, comma 912 della legge finanziaria 2019);
  - h4) per importi pari o superiori a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori economici ove esistenti, (art. 36, comma 2, lett. c) del Codice dei contratti);
- i) l'art. 1, comma 130, modifica l'articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 innalzando la soglia per non incorrere nell'obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000 euro a 5.000 euro.